

**CONTRATTO PER LA FORNITURA DI KIT E REAGENTI DISTRIBUITI IN
ESCLUSIVA PER UN PERIODO DI 24 MESI – CIG 85846873D2**

Tra

LA FONDAZIONE IRCCS “ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI” con sede in Via Venezian,1 Milano C.F. 80018230153 P.IVA n. 04376350155, in persona del dott. Vito Ostello , nato a Bari il 30/04/1975 Cod. Fiscale STLVTI75D30A662H Dirigente della s.c. Provveditorato, di seguito denominata “Fondazione”

e

la società Life Technologies Europe B.V, via Tiepolo 18, 20900 Monza, P.I. 12792100153 nella persona della dott.ssa Gilda Ferrante nata a Milano il 17/01/1969 e di seguito denominata “Impresa aggiudicataria”;

PREMESSO

- che con determinazione n. 566DG del 23 dicembre 2020 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, co 3, lett.b) del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura biennale di kit e reagenti distribuiti in esclusiva dalla ditta Life Technologies Italia, Filiale della Life Technologies Europe B.V per l’importo biennale a base d’asta pari a € 1.940.687,28 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a € 0,00);
- che con determinazione n. 7/PRO del 9/02/2021 è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura in parola alla società Life Technologies Italia, Filiale della Life Technologies Europe B.V., Via Tiepolo 18, 20900 Monza;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Fondazione affida all’Impresa aggiudicataria, che accetta, la fornitura di kit e reagenti avente le caratteristiche di cui all’offerta presentata, nel rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti, nonché nel rispetto di tutte le clausole previste dagli atti di gara e dalle direttive impartite dalla stessa Fondazione nel corso della fornitura.

Il rapporto contrattuale è regolamentato dal:

- presente contratto;
- lettera d’invito e relativi allegati che, seppur non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché le successive precisazioni agli atti di gara;
- offerta economica presentata dall’Impresa aggiudicataria, allegata;

- offerta tecnica presentata dall'Impresa affidataria in sede di gara che, seppur non allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- gli atti, i regolamenti, gli accordi, le direttive formati nel corso dell'esecuzione della fornitura della Fondazione.

Art. 2 Esecuzione della fornitura e durata

L'Impresa aggiudicataria dovrà eseguire la fornitura a suo completo rischio e sotto la sua totale responsabilità, presso la Fondazione a norma di quanto disposto dalla lettera d'invito sottoscritta per accettazione dall'Impresa aggiudicataria.

Il contratto ha durata di 24 mesi a decorrere dal 9 febbraio 2021.

Art. 3 Caratteristiche della fornitura

L'Impresa aggiudicataria assicura con propri mezzi, personale e organizzazione il corretto svolgimento della fornitura in parola. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le leggi che disciplinano i contratti di lavoro, la prevenzione, l'antinfortunistica e le leggi antinquinamento ed ogni altra disposizione concernente il personale di cui al Disciplinare di gara e all'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Art. 4 Prestazioni richieste per la fornitura

La fornitura in parola deve essere espletata secondo le specifiche di cui alla lettera d'invito.

Art. 5 Responsabili

L'Impresa aggiudicataria indica nelle seguenti persone: Evelina Borgnetto, Cristina Valsecchi, Gaetano Chianese, i propri Rappresentanti Responsabili che avranno mansioni di interfaccia con la Fondazione e rappresenteranno l'Impresa aggiudicataria in tutte le fasi della fornitura.

I Direttori dell'esecuzione del contratto per la Fondazione sono la dott.ssa Elena Tamborini della s.c. Anatomia Patologica e il dott. Loris De Cecco del Dipartimento di Ricerca Applicata e Sviluppo Tecnologico.

Art. 6 Corrispettivi

L'importo contrattuale per la Fondazione è pari a € 1.940.648,04 (unmilionenovecento-quarantamilaseicentoquarantotto/04) oltre IVA. L'importo indicato dall'Impresa affidataria in sede di offerta economica si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Art. 7 Liquidazione e pagamenti

I corrispettivi verranno corrisposti alla società da parte della Fondazione, secondo le modalità di pagamento di cui alla lettera d'invito e in conformità alla nuova normativa vigente in materia.

Ciascuna transazione (bonifico bancario o postale) relativa al presente contratto posta in essere dall'impresa aggiudicataria deve riportare il codice CIG ad essa assegnato.

Art. 8 Tracciabilità dei pagamenti

Le parti si impegnano, a pena di nullità assoluta del presente contratto, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare alla stazione appaltante, con comunicazione inviata contestualmente alla s.c. Provveditorato e alla s.c.. "Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione della Fondazione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La stessa provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ciascuna transazione relativa al presente affidamento posta in essere dall'impresa affidataria deve riportare il Codice identificativo di gara (CIG) ad essa assegnato.

La Fondazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente affidamento, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Pertanto il subappaltatore-subcontraente dovrà inviare alla stazione appaltante copia del proprio contratto, al fine di consentire la verifica sull'inserimento della clausola relativa agli obblighi di tracciabilità.

L'Impresa affidataria e i subappaltatori o eventuali subcontraenti che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l. 136/2010, provvedono ad informare contestualmente la Fondazione e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 9 Cauzione

A garanzia della corretta ed integrale esecuzione del servizio, l'Impresa affidataria ha presentato polizza fidejussoria n. 0947000000056719 per l'importo di € 97.032,40 con le modalità di cui alla lettera d'invito.

Art. 10 Inadempienze contrattuali e penalità

L'Impresa è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui alla lettera d'invito.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa affidataria della fornitura oggetto del presente contratto, comportano l'applicazione di penali così come previsto dagli atti di gara.

In caso di inadempimento delle disposizioni contrattuali, la Fondazione può rivalersi senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento sulla cauzione prestata ovvero sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Art. 11 Assicurazioni e responsabilità dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento di tutti i compiti elencati nella lettera d'invito.

A tale scopo l'Impresa ha presentato polizza di responsabilità civile con le modalità previste nel Disciplinare di gara.

Art. 12 Sicurezza

L'Impresa affidataria è tenuta al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche e di tutte le altre leggi e norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti.

L'Impresa aggiudicataria dovrà curare che il proprio personale che abbia accesso alla Fondazione abbia sempre con sé un documento di identità personale e sia munito, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dalla ditta stessa corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L'Impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna a rispettare quanto sopra relativamente alla tessera identificativa per il personale a qualunque titolo coinvolto nella fornitura in oggetto, pena le sanzioni previste dal citato Decreto Legislativo. Si impegna, infine, ad informare il personale dipendente delle sanzioni previste a suo carico nel caso di mancata esposizione della tessera di riconoscimento.

Art. 13 Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi pena di nullità.

Art. 14 Cessione del credito

All'Impresa affidataria è vietato procedere a cessione di credito senza aver prima informato la Fondazione e senza che questa abbia espresso parere favorevole.

Art. 15 Risoluzione del contratto

Si rimanda a quanto previsto negli atti di gara.

Inoltre il contratto, ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si intende risolto in tutti i casi in cui vi sia mancato utilizzo da parte delle parti del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Inoltre.

Art. 16 Protezione dei dati personali

L'Impresa affidataria si impegna a rispettare il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali

La Fondazione, in quanto titolare del trattamento, e ai sensi dell'art. 28 c.1 del Regolamento UE 2016/679, individua l'impresa affidataria quale responsabile del trattamento dei dati di cui la stessa verrà a conoscenza, anche accidentalmente, nello svolgimento delle operazioni di installazione, verifica, manutenzione, etc. e di tutte le attività connesse al servizio oggetto del presente contratto, sia operando a distanza che presso la Fondazione.

L'Impresa affidataria è direttamente responsabile per tutte le attività svolte dal proprio personale per finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, che possano comportare la conoscenza di dati personali, ed è tenuta a curarne la formazione sul rispetto della riservatezza e del Regolamento sopra citato.

Art. 17 Patto di integrità dei contratti pubblici regionali

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al Patto di integrità dei contratti pubblici regionali approvato con DGR 1299 del 30.01.14 recepito dalla Fondazione con determinazione del Direttore Generale n. 69 del 14.03.14.

Il patto è visionabile sul sito internet www.istitutotumori.mi.it.

Art. 18 Registrazione

Il contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1/b parte 2^a del D.P.R. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In caso di applicazione di penale, il fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dall'avveramento della condizione l'avvenuta applicazione della penale, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del fornitore.

In ogni caso, le spese contrattuali di copia, bollo ed eventuale registrazione nonché le spese di esecuzione del contratto ed ogni altro eventuale onere tributario ad eccezione dell'IVA sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Art. 19 Foro competente

Per le controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Milano.

Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e capitolato speciale d'oneri sottoscritti per accettazione dall'Impresa aggiudicataria e, in subordine, alla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.

L.C.S.

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori

Dott. Vito Ostello

Dirigente s.c. Provveditorato

Life Technologies Europe B.V.

Dott.ssa Gilda Ferrante

All.: offerta economica n. 66681 del 21.01.2021